



COMUNE DI ITALA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N° 13 del 26.04.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di aprile alle ore 09.00 nell'Aula Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

	Componenti	Incarico	Presenti/Assenti
1	D'ANGELO SEBASTIANO	PRESIDENTE	P
2	BELLO AGATINO	VICE PRESIDENTE	A
3	BERLINGHIERI SALVATORE	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
4	CARONE BIAGIO	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
5	RANERI ALESSIO	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
6	CUCINOTTA CRISTINA	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
7	GARUFI EDUALDO	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
8	GALLETTA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
9	BERLINGHIERI CARMINE	CONSIGLIERE DI MINO.	A
10	MICELI CARMELO	CONSIGLIERE DI MINO.	A
11	CICCARELLO ANTONINA	CONSIGLIERE DI MINO.	A
12	PALO CARMEN	CONSIGLIERE DI MINO.	P
13			

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Dott.ssa Filippa Noto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Angelo Dott. Sebastiano Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI ITALA

Il Messaggio Comunale attestato che il presente
verbale è stato regolarmente approvato all'unanimità
Dott. 28/4/17 13/5/17 262
IL MESSAGGIO COMUNALE
Ri 660

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione posta al decimo punto all'ordine del giorno, dando atto che lo schema del regolamento allegato alla proposta per farne parte integrante e sostanziale, è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 22 del 07/03/2017.

Precisa, inoltre, che il suddetto schema è stato esaminato dalla Commissione Regolamenti, convocata secondo le disposizioni del Regolamento, che ha rilasciato parere favorevole.

Il Presidente, di seguito, dichiara aperta la discussione.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco che precisa che all'interno del Regolamento, predisposto in attuazione delle disposizioni di legge che regolamentano la materia, sarebbe necessario fare una precisazione in merito alla possibilità di accedere anche da postazioni mobili e non solo fisse (senza, peraltro, possibilità di registrare le immagini), al fine di garantire anche in situazioni di pericolo (eventi calamitosi, situazioni in cui le postazioni fisse siano prive di corrente elettrica e non siano dotate di alimentazione autonoma di emergenza) il controllo del territorio anche per finalità di protezione civile.

Interviene il Consigliere Raneri Alessio che precisa che tale aspetto era stato valutato in Commissione Regolamenti.

Interviene il Consigliere Berlinghieri Salvatore che propone il seguente emendamento all'art. 9 (rubricato *Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*), comma 2, del Regolamento comunale di Videosorveglianza:

dopo le parole "*presso la sede operativa del Servizio di Polizia Locale*", sopprimere le parole "*presso i locali della Biblioteca Comunale*" e aggiungere le parole "*e presso gli uffici comunali appositamente predisposti*".

Propone, inoltre, che all'interno dell'art. 9, venga aggiunto un altro comma, denominato comma 3, che reciti: "*I punti di visione possono essere installati anche su dispositivi mobili senza possibilità di registrazione a disposizione della Protezione Civile o dei soggetti Responsabili*".

Propone, infine, che all'art. 10, rubricato "*Conservazione dei dati personali*", al comma 1, vengano soppresse le parole "*non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione*" e sostituite con con la dicitura "*previsto dalla normativa vigente*", al fine di evitare che una modifica del periodo di tempo sopra richiamato ad opera di una legge successiva comporti la necessità di adeguare continuamente il Regolamento.

Si passa alla votazione dell'emendamento. Votanti: 8 assenti: 4.

Favorevoli: 8 (otto) – contrari 0 (zero) – astenuti 0 (zero).

L'emendamento viene approvato all'unanimità.

Non si registrano altri interventi.

Si passa, quindi, alla votazione della proposta così come emendata a seguito della proposta formulata dal Consigliere Berlinghieri Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto L'O.A.EE.LL.;

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'emendamento proposto durante la seduta;

Con voti favorevoli 8 (otto) - astenuti 0 (zero) – contrari 0 (zero), espressi dai
Consiglieri presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di Approvare la proposta di deliberazione di cui al decimo punto all'o.d.g. riportato in oggetto, così come emendata a seguito di proposta formulata dal Consigliere Berlinghieri Salvatore, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed **unanime** votazione palese,

2) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI ITALA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F.80007400833- P.IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025

Tel. 090/952155 fax 090/952116 – pec: protocollo@pec.comuneitala.it

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale n° 13 del 18.04.2017

Oggetto: Approvazione regolamento comunale di videosorveglianza.

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale intende installare appositi impianti di videosorveglianza al fine di:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
 - b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - c) controllare determinate aree del territorio comunale;
 - d) prevenire ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche anche abusive di materiale e di sostanze pericolose se il ricorso a strumenti alternativi dovesse risultare inefficace (ai sensi del punto 5.2 del Provvedimento).
- Che è necessario adottare apposita regolamentazione così come previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy del 10/04/2010, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti e la conservazione degli stessi avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e della normativa di riferimento attualmente in vigore;

PRECISATO CHE nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità.

DATO ATTO che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;

ATTESO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

VISTO il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO lo schema di regolamento comunale di videosorveglianza che si compone di n. 18 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO lo Statuto Comunale, e nella specie, l'art. 29, rubricato "Competenze ed attribuzioni della giunta comunale", secondo il quale "La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione ed in esplicazione delle norme prima citate. Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale, indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario ed ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti. In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:- predispone gli schemi di regolamento (...)"

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- di approvare lo schema di regolamento comunale di videosorveglianza che si compone di n. 18 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL PROPONENTE

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI MESSINA" and "ITALIA" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione regolamento comunale di videosorveglianza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n° 267/2000, del presente atto.

Itala, li

Responsabile del Servizio

Conelli L.L.





COMUNE DI ITALA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F.80007400833- P.IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025
Tel. 090/952155 fax 090/952116 – pec: protocollo@pec.comuneitala.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Indice:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art.3 – Finalità

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali - Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali.

Art. 5 – Titolare

Art. 6 - Responsabili del trattamento dei dati personali

Art. 7 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 8 - Soggetti esterni

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art.12 – Informativa

Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art.14 Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 15 – Tutela

Art. 16 – Provvedimenti attuativi

Art. 17 – Norma di rinvio

Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Itala e gestiti dal Comune di Itala mediante collegamento alla stanza “server” e/o accesso con sistema informatico, tramite password, da parte del Responsabile ed dagli incaricati al trattamento, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il Regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
4. In particolare il presente regolamento:
 - a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
5. Gli impianti di videosorveglianza:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**Codice**”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'art. 3 del presente regolamento;
 - c) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati personali;
 - e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagine effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - f) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Itala, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g) per “**responsabile del trattamento dei dati personali**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

j) per “**interessato**”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

o) per “**Provvedimento**”, per indicare il provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art.3 – Finalità

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) controllare determinate aree del territorio comunale;

d) prevenire ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche anche abusive di materiale e di sostanze pericolose se il ricorso a strumenti alternativi dovesse risultare inefficace (ai sensi del punto 5.2 del Provvedimento).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali - Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza;
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il servizio di Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza soprattutto negli ambienti circostanti le scuole primarie, i parchi gioco, le aree ludiche e altri luoghi di aggregazione.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
5. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;

6. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei seguenti principi:

- **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

- **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio. La videosorveglianza è lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità, sia nella scelta, relativamente a quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

- **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (Art. 11, comma 1°, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate.

Art. 5 – Titolare

1. Il Comune di Itala è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Itala è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni e assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale, il Responsabile dell'Area Amministrativa in cui è incardinato il servizio di P.L. ed il Responsabile dell'Area Tecnico-manutenitiva o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili.

2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
3. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui al primo comma, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - d) qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di nomina, custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 7 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. I Responsabili di cui al precedente articolo ai sensi del punto 3.3.2 del Provvedimento, designano per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.
3. Il responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.
4. Gli incaricati saranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Itala e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del presente regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede operativa del Servizio di Polizia Locale e presso gli uffici comunali appositamente predisposti. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle

finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. I punti di visione possono essere installati anche su dispositivi mobili senza possibilità di registrazione a disposizione della Protezione Civile o dei soggetti Responsabili.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art.11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti della normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art.12 – Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Itala rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a) inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali del centro urbano.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Itala renderà noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza che dovessero essere installati all'interno di edifici comunali, tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.

Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Itala a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.14 Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 15 – Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice e dalla normativa in materia.

Art. 16 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di ulteriori provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, l'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione degli impianti, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva entra in vigore.

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (cd/dvd) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente;
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati: -
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate.

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo (da inserire solo se si ritiene opportuno predisporre modello per reclamo di cui al successivo allegato 4).

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto _____, identificato tramite _____, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbe aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2. data di possibile ripresa _____

- fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____

- abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

3. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

4. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) _____

5. attività svolta durante la ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede.

FIRMA

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati
del Comune di
ITALIA

Il/La sottoscritto/a _____, che ha presentato in
data _____ presso _____ una richiesta di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato propri dati personali presenta reclamo per i seguenti
motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

FIRMA

Verbale n. 1 del 20-04-2017

L'anno 2017 del mese di aprile giorno
venti nei locali comunali a seguito
di convocazione notificata a tutti i
consiglieri componenti; alle ore 17,30
si è riunita la Commissione Consiglieri
Regolamentari.

Sono componenti della commissione
regolamentari i Sigg.:

Bello Agatino P

Raveri Alessio P

Piccarollo Antonio A


Assiste il Segretario Comunale


Dott.ssa Filippa Noto

Si passa alla trattazione del punto 1°
"Approvazione regolamento comunali in
materia di accesso documentale; accesso
civico e accesso generalizzato".

Punto 2°

"Approvazione regolamento comunale di
violenza e vigilanza". Dopo attento esame
dei regolamenti, la commissione
esprime parere favorevole. Alle 18,15
le sedute si chiuderanno.


Antonio Piccarollo


Filippa Noto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. D'ANGELO SEBASTIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to BERLINGHIERI SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 262 del 28.04.2017

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il 28.04.2017 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al

13.5.2017.
Itala li 28.04.2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Filippa Noto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesata Deliberazione, è divenuta esecutiva il 26/04/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto:

sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Itala li 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 26.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Filippa Noto